



COMUNE DI AMBIVERE

Provincia di Bergamo

**Delibera C.C. n. 37/2008 e successiva modifica con
Delibera C.C. n. 07 del 30.03.2010, Allegato A** istitutiva della
Commissione Comunale per il Paesaggio (di seguito C.C.P.) Organo
Collegiale Tecnico Consultivo Istituito ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005 e
s.m.i. che si esprime su questioni in materia Paesistico-Ambientale.

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

COMPOSIZIONE

Articolo 1 Composizione

1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto dal Presidente e da 2 membri con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.
2. E' presieduta da uno dei tre componenti in possesso di diploma di laurea e dovrà aver maturato qualificata esperienza in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici da almeno tre anni in ottemperanza al disposto della D.G.R. n. 7977 del 06.08.2008. I restanti componenti con diritto di voto devono essere esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione.
3. La Commissione per il Paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal Responsabile del Procedimento o da un componente della Commissione stessa scelto dal Presidente.
5. La funzione di Presidente è assunta da uno dei componenti all'uopo nominato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 2 Nomina e designazione

1. La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale.
2. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che ad insindacabile giudizio della Giunta costituiscano ragioni per la revoca della nomina, la Giunta provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

ARTICOLO 3

Scadenza

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione.

ARTICOLO 4

Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:
 - a) con la carica di consigliere del Comune.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.

ARTICOLO 5

Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione che abbiano interessi professionali in progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione, al giudizio e all'espressione di parere e sono tenuti a non partecipare all'esame della pratica allontanandosi dall'aula.
2. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge.
3. I componenti della Commissione devono curare che le modalità con cui svolgono il proprio ufficio non siano improntate a conseguire utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri.

ARTICOLO 6

Decadenza membri

1. I membri della Commissione decadono nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 4, previa opportuna contestazione.

ARTICOLO 7

Assenze ingiustificate

1. I Commissari decadono se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio, la decadenza opera di diritto ed il presidente ne dà comunicazione alla Giunta per la sostituzione.

LE ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 8

Attribuzioni della Commissione

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesistico/ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente atto normativo nonché laddove, per la specificità e particolarità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente atto normativo sono individuati ai successivi artt. 9 e 10.
4. Nel caso in cui la Commissione Comunale per il Paesaggio abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preventivo, la stessa può esprimersi comunque in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo anche se questo, all'esame della Commissione Edilizia e della struttura comunale competente, sia risultato conforme al progetto preventivo.

ARTICOLO 9

Pareri obbligatori ex lege

1. Il Parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
 - a) parere ex art. 32, L.47/85 e successive modifiche
 - b) autorizzazioni paesaggistiche di competenza di cui agli artt. 146 e 155 del Dlgs 42/2004
 - c) progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, nel caso di superamento della soglia di rilevanza indicata nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvato con D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045;
 - d) recupero ai fini abitativi del sottotetto che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e dell'edificio da realizzarsi in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico;

ARTICOLO 10

Altri pareri obbligatori

1. Il parere della Commissione per il Paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:
 - a) interventi di arredo urbano realizzati da privati;
 - b) interventi sul verde pubblico realizzati da privati;
 - c) piani attuativi;
 - d) pareri espressi da Enti Sovracomunali.

ARTICOLO 11

Casi di esclusione del parere

1. La richiesta di parere alla Commissione per il Paesaggio non è obbligatoria nei seguenti procedimenti:
 - a) permesso di costruire (ex autorizzazioni edilizie) che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato.

2. Per interventi assoggettati a permesso di costruire il parere della Commissione è facoltativo nelle seguenti ipotesi:
 - a) ristrutturazioni interne di immobili manutenzione, restauro e risanamento che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato;
 - b) proroga del permesso di costruire (se non superiore a 12 mesi e per una sola volta)
 - c) voltura del permesso di costruire;
 - d) diniego di autorizzazione paesistica quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità ambientali;
 - e) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego di autorizzazione paesistica;
 - f) Nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione.

ARTICOLO 12

Modalità di valutazione della Commissione per il Paesaggio

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime sui progetti elencati ai precedenti articoli che le vengono sottoposti dal Presidente.
2. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione si esprime con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale del territorio.
3. In particolare la Commissione valuta:
 - a) la compatibilità rispetto al vincolo specifico del territorio comunale
 - b) l'impatto estetico-visuale dell'intervento
 - c) il rapporto con il contesto e il suo inserimento ambientale
 - d) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti e la compatibilità con le opere pubbliche
4. In ogni caso il parere della Commissione deve essere adeguatamente e congruamente motivato.
5. La Commissione esprime, nei modi indicati dalla stessa legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
6. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad es. Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici).

FUNZIONAMENTO

Articolo 13 Convocazione

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio si riunisce, di norma, in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.

3. La struttura tecnico-urbanistica, pone a disposizione dei commissari tutta la documentazione necessaria per effettuare in tempo utile la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale per l'espressione dei pareri di competenza.

ARTICOLO 14

Ordine del giorno

1. Il Responsabile del Procedimento fissa l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salvo emergenze e opere di pubblica utilità.

ARTICOLO 15

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinchè le sedute della Commissione siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente (o suo sostituto) e di almeno un componente la Commissione.

ARTICOLO 16

Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale

1. La relazione degli esperti in materia paesistico-ambientale, da acquisire per la riunione della Commissione, deve essere sottoscritta da almeno due Commissari, non escludendosi la possibilità che gli stessi presentino due distinte relazioni, da allegare ai verbali della Commissione.
2. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purché siano chiare, comprensibili ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.

ARTICOLO 17

Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 18

Verbalizzazione

1. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, e da tutti i membri presenti.
2. Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando la relazione scritta di cui al precedente art. 16.

ARTICOLO 19

Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere del presente regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

ARTICOLO 20

Rapporto tra Commissione e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
3. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante rispetto all'oggetto trattato, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.